

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 148/CSA (2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 090/CSA– RIUNIONE DEL 3 MARZO 2016

I COLLEGIO

Dott. Claudio Marchitello – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1. RICORSO JOLLY MONTEMURLO SSDA R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MANGANELLI PIETRO SEGUITO GARA JOLLY MONTEMURLO/PONSACCO 1920 DEL 21.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 24.2.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Manganelli Pietro del Jolly Montemurlo la squalifica per 3 gare effettive a causa della condotta tenuta nella partita Jolly Montemurlo/Ponsacco del 21.2.2016 (Com. Uff. n. 107 del 24.2.2016).

A riguardo nel rapporto dell'arbitro si legge che al 40° del secondo tempo, subito dopo aver fischiato un fuori gioco, il numero cinque del Ponsacco da terra colpiva sul petto il numero cinque del Jolly Montemurlo Manganelli Pietro anche lui a terra, il quale reagiva con una manata sul corpo.

Avverso la decisione proponeva rituale ricorso la società Jolly Montemurlo per la squalifica inflitta al calciatore Manganelli, chiedendo una riduzione di tale sanzione ritenendola del tutto sproporzionata ai fatti accaduti. Sostiene la società reclamante che, come si evince chiaramente dal rapporto, il Manganelli, dopo aver subito una prima manata dal giocatore del Ponsacco Nonni Leonardo, ha tentato di proteggersi dalla seconda aggressione tenendo a distanza l'avversario. Nella sostanza si ritiene che si sia trattato di un grave scontro di gioco al termine del quale i due atleti, che erano saltati con l'intento di colpire il pallone e che poi erano caduti a terra, si sono reciprocamente spintonati in una fase concitata dell'incontro. Per tali motivi la reclamante ritiene che la sanzione inflitta al tesserato Manganelli non debba protrarsi oltre una giornata di squalifica conseguente all'espulsione dello stesso, come disposto dal direttore di gara.

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

Si premette che ogni spinta o "manata" ha una connotazione di violenza che va bandita nello sport in genere, e nel calcio in particolare, perché viola l'interesse sotteso alla tutela giuridica (bene giuridico tutelato nell'art. 1 bis del C.G.S. (v. Correttezza, lealtà..).

Ciò stante, la sanzione, contenuta nel minimo editto, appare congrua, valutando tutti i criteri dell'art. 16 C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Jolly Montemurlo Ssda R.L. di Montemurlo (Prato).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO F.C. PONSACCO 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NONNI

LEONARDO SEGUITO GARA JOLLY MONTEMURLO/ PONSACCO 1920 DEL 21.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 24.2.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Nonni Leonardo la squalifica per 3 gare effettive a causa della condotta tenuta nella partita Jolly Montemurlo/Ponsacco1920 del 21.2.2016 (Com. Uff. n. 107 del 24.2.2016).

Al riguardo nel rapporto dell'arbitro si legge che al 40° del secondo tempo, subito dopo aver fischiato un fuori gioco, il numero cinque del Ponsacco, Nonni Leonardo, da terra colpiva con due manate sul petto il numero cinque del Jolly Montemurlo Manganeli Pietro anche lui a terra, il quale reagiva con una manata sul corpo.

Avverso la decisione proponeva rituale reclamo la società Ponsacco 1920, chiedendo la riduzione della sanzione ritenuta eccessiva per i seguenti motivi:

1) i gesti ascritti ai due calciatori non sono avvenuti a gioco fermo, come sostiene l'arbitro: i due calciatori sono venuti a contatto in area di rigore, peraltro affollata di almeno 15 giocatori, di spalle al collaboratore di linea;

2) il carattere non violento dei gesti, accaduti nei minuti finali di una gara col risultato in bilico, ed in un'azione di gioco convulsa, dentro l'area di rigore, con almeno 15 calciatori interessati, in un normale corpo a corpo tra un difensore, il Nonni, ed un attaccante;

3) lo stesso arbitro nel referto dichiara che entrambi i calciatori espulsi uscivano insieme dal campo senza riportare alcuna conseguenza fisica.

Il reclamo non è fondato e va, pertanto, respinto.

Si premette che nello sport in genere, e nel calcio in particolare, ogni "manata" ha una connotazione di violenza che va bandita perché viola l'interesse sotteso alla tutela giuridica (bene giuridico tutelato) dall'art. 1bis C.G.S. (v. Correttezza, lealtà..).

Ciò stante, la sanzione, contenuta nel minimo edittale, appare congrua, valutando tutti i criteri dell'art. 16 C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società F.C. Ponsacco 1920 di Ponsacco (Pisa).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S.D. MOJITO FC AVVERSO LE SANZIONI:

– AMMENDA € 1.200,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ;

- SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. ACCARDO ALESSANDRO;

- SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA SSIG.RA RANGO CLAUDIA;

- SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 ALLA CALC. MELIS FEDERICA;

- SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. RUSSO CHIARA;

- SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. TORNO AGNESE;

- SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. FERI JESSICA;

- SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ALLA CALC. ION ROXANA ELENA

INFLITTE SEGUITO GARA MOJITO FC/THIENESE C5 DEL 21.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 514 del 24.2.2016)

La A.S.D. Mojito FC ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque pubblicata sul Com. Uff. n. 514 del 24.2.2016 con la quale, in riferimento alla gara A.S.D. Mojito FC/Thienese C5 Alto VIC. del 21.2.2016, ha preso i seguenti provvedimenti:

- squalifica per 5 gare ad Accardo Alessandro “perché a fine gara rivolgeva agli arbitri frasi irriguardose e, successivamente avvicinava l’allenatore della squadra avversaria colpendolo con uno schiaffo al corpo”;

- squalifica per 3 gare a Rango Claudia “allontanata per avere profferito minacce nei confronti delle calciatrici avversarie, a fine gara, mediante un megafono rivolgeva frasi irriguardose all’indirizzo degli arbitri”;

- squalifica fino al 30.6.2016 a Melis Federica perché “protestando nei confronti dell’arbitro, per i provvedimenti adottati nei confronti delle sue compagne di squadra, lo strattonava alla divisa e gli rivolgeva reiterate ingiurie e minacce. Successivamente si recava nei pressi delle calciatrici avversarie spintonandole ed insultandone alcune”;

- squalifica per 3 gare a Russo Chiara e Torno Agnese “perché a fine gara spintonavano alcune calciatrici avversarie”;

- squalifica per 2 gare a Ferri Jessica “per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro”;

- squalifica per 1 gara a Ion Roxana Elena “per proteste nei confronti dell’arbitro e per comportamento non regolamentare”;

- ammenda di € 1.200,00 più diffida alla società “per corali ingiurie e minacce da parte di propri sostenitori nei confronti degli arbitri e di alcune calciatrici della società avversaria. All’atto della sospensione definitiva dell’incontro da parte dell’arbitro, venivano lanciati all’indirizzo dell’arbitro e delle calciatrici della società ospitata numerosi oggetti, tra i quali bottigliette piene d’acqua e monetine, nonché numerosi sputi senza colpire. Inoltre l’allenatrice della società, tramite un megafono rivolgeva offese alla terna arbitrale ed ingiurie alle componenti la compagine avversaria, alcune delle quali venivano aggredite fisicamente dalle calciatrici della società. Il tutto avveniva senza che alcun dirigente della società intervenisse a difesa sia della terna che delle compagne ospitate”.

L’impugnazione proposta dalla A.S.D. Mojito FC è diretta ad ottenere l’annullamento o la riduzione delle sanzioni comminate.

In particolare la ricorrente ha sostenuto la insussistenza di alcuni comportamenti da parte del pubblico, da parte della sig.ra Rango Claudia che non avrebbe utilizzato un megafono per rivolgere offese alla terna arbitrale, da parte del sig. Accardo Alessandro che non avrebbe rivolto agli arbitri frasi irriguardose, da parte della sig.ra Federica Melis che non avrebbe avuto alcun contatto fisico con l’arbitro, da parte della sig.ra Chiara Russo che non avrebbe avuto alcun contatto fisico con le calciatrici avversarie e da parte della sig.ra Agnese Torno che non avrebbe spinto alcune calciatrici avversarie.

La ricorrente ha richiesto altresì la riduzione della sanzione per la calciatrice Ferri Jessica affermando che il suo comportamento si giustificava per l’atteggiamento intimidatorio e provocatorio assunto dal direttore di gara e l’annullamento della sanzione per la calciatrice Ion Roxana Elena.

Ha allegato al ricorso la dichiarazione dell’allenatore della Thienese con la quale egli dichiara di non aver ricevuto percosse o colpi da parte del Presidente o da altri membri del club A.S.D. Mojito FC.

La ricorrente ha, successivamente all’inoltro del ricorso, inviato per e-mail un video della partita in oggetto che, a dire della stessa, proverebbe la insussistenza di alcuni comportamenti sanzionati.

La Corte in via preliminare rileva la inammissibilità del filmato prodotto ai sensi dell’art. 35 comma 2 e 3 C.G.S. e la irrilevanza della dichiarazione allegata rispetto a quanto contenuto nel referto arbitrale che ha fede privilegiata.

La Corte nel merito, sentito l’arbitro, respinge il ricorso ritenendo congrue, in relazione ai comportamenti assunti rispettivamente dai tesserati sopra menzionati e dal pubblico, le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo.

La C.S.A., dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 35 C.G.S. il filmato prodotto; sentito l’Arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Mojito F.C. di Torino.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Claudio Marchitello – Presidente; Prof. Paolo Tartaglia, Avv. Laura Vasselli - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

4. RICORSO A.S.D. LIVENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PERISSINOTTO RICCARDO SEGUITO GARA LIVENTINA/ABANO CALCIO DEL 21.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 24.2.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con Com. Uff. n. 107 del 24.2.2016, infliggeva la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Perissinotto Riccardo, perché durante l'incontro Liventina/Abano Calcio del 21.2.2016, reagiva a un fallo subito, colpendo con uno schiaffo alla nuca un calciatore avversario.

Avverso tale provvedimento la società A.S.D. Liventina ha inoltrato ricorso innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 25.2.2016.

Sosteneva la reclamante che non si era trattato di un fallo bensì di un movimento involontario conseguente al fallo subito. Chiedeva, pertanto, l'annullamento della sanzione o in subordine una riduzione delle giornate di squalifica.

Il ricorso risulta infondato.

In realtà il reclamo si limita a offrire una diversa ricostruzione dei fatti non sostenuta da alcun elemento probatorio significativo mentre il referto arbitrale, che costituisce fonte di prova privilegiata risulta sul punto chiaro ed esente da vizi logici.

Pertanto il ricorso non può che essere rigettato.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Thiene Zanè Calcio a 5 di Zanè (Vicenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.S.D. THIENE ZANE C 5 AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. BELLONI MARCO;**

- **SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. SANTANA JONES ANDREY,**

INFLITTE SEGUITO GARA THIENE ZANE CALCIO A 5/PRATO C5 DEL 20.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 513 Del 24.2.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 con Com. Uff. n. 513 del 24.2.2016, infliggeva la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara ai calciatori Belloni Marco e Santana Jones Andrey, perché al termine dell'incontro Thiene Zane Calcio a 5/Prato C5 del 20.2.2016, rivolgevano all'arbitro frasi offensive.

Avverso tale provvedimento la società A.S.D. Thiene Zane C5 ha preannunciato ricorso innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 24.2.2016 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Il reclamo è infondato e va rigettato tenuto conto della ingiustificata condotta tenuta dai calciatori al termine della gara.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Thiene Zanè Calcio a 5 di Zanè (Vicenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Claudio Marchitello

Pubblicato in Roma il 5 maggio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio